



Associazione
Generale
Italiana
Spettacolo

Obbligo di iscrizione ed assicurazione INAIL per i lavoratori dello Spettacolo

Sulla base della sentenza della [Cassazione, n. 3476 del 1994](#), ove si ribadisce il **principio per cui tutti i lavoratori tenuti**, per motivi di lavoro, **a frequentare ambienti a rischio** (indipendentemente dal rapporto diretto o indiretto con le fonti di rischio, purchè sia condizione sufficiente da sola alla tutela assicurativa) causa attività pericolose (come previste all'art. 1 del D.P.R. n. 1124/1965, in specie dal comma 3, n. 27) **sono soggetti ad obbligo assicurativo INAIL**, a prescindere dal carattere manuale o meno dell'attività stessa, l'INAIL con circolare n. 19 del 1995, riprendo in parte i criteri citati dal Ministero, ha di fatto previsto l'obbligo di iscrizione anche per le aziende che si occupano di spettacolo. E' di tutta evidenza, infatti, che nei locali di spettacolo i potenziali rischi non mancano: dai carichi pendenti ai congegni meccanici, dai cavi elettrici alle luci di scena. Sia durante l'esecuzione dello spettacolo che durante la sua prova o allestimento. Resta invece facoltativo l'assoggettamento in caso di rapporto di lavoro autonomo, in quanto dette tipologie esulano dal richiesto carattere di soggezione al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro. L'assoggettamento a tale potere richiede, come detto, l'assunzione del relativo rischio: se il lavoratore non ha margini di autonomia, giustamente il solo responsabile è il datore e dunque egli deve provvedere a tutelare il proprio lavoratore. Tuttavia, per alcuni esperti il tipo di rapporto di lavoro sarebbe ininfluenza, dovendosi considerare obbligatoria la copertura assicurativa a tutti i lavoratori che siano esposti ai rischi derivanti da certe attività. Nessuna conferma, ad oggi, è pervenuta dagli organi di competenza che si rimettono alle circolari già citate. Ci limitiamo a citare ancora la circolare del 1995 ove si afferma che il vincolo di dipendenza è configurabile anche in presenza di «un assoggettamento attenuato all'autorità dell'imprenditore» e «non esclude una certa autonomia, iniziativa, e discrezionalità del lavoratore dipendente». In generale si consideri che l'INAIL include tra gli assicurati lavoratori che, pur in assenza di subordinazione e anche di retribuzione, sono comunque considerati meritevoli di tutela, come i collaboratori coordinati e continuativi (seppure con svolgimento solo occasionale di prestazioni), gli artigiani, gli associati in partecipazione svolgenti attività manuale, i soci di cooperative e altri ancora.

Bari, lì 19 aprile 2015

Ufficio Consulenza Agis Bari